



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

**INTERNAZIONALIZZAZIONE**

**Comunicazione INT/6020 del 16/03/2020**

**a cura di Delia Bruno**

---

**Certificati di origine preferenziale previdimati fino al 21 giugno 2020**

---

Slitta di **60 giorni** la data a partire dalla quale non sarà più possibile beneficiare della semplificazione.

Con provvedimento prot. n. 88470 del 12 marzo 2020, l'Agenzia delle dogane, vista l'emergenza dovuta alla diffusione del virus Covid-19, ha **prorogato l'eliminazione della previdimazione EUR1** per l'export di merce preferenziale, prevista per il 21 aprile 2020.

Fino al **21 giugno 2020** sarà quindi ancora possibile fare ricorso alla procedura di previdimazione dei certificati di circolazione.

Si legge nella nota dell'Agenzia, "tale concessione rappresenta un valido accorgimento per superare le criticità operative e logistiche limitando gli spostamenti degli operatori del settore e per sopperire alle momentanee assenze, a vario titolo, del personale degli Uffici coinvolti".

Con tale proroga viene quindi concesso agli operatori economici **più tempo per ottenere lo status di esportatore autorizzato** che – ricordiamo – può attestare l'origine preferenziale delle merci direttamente mediante dichiarazione su fattura.

Ciò consentirà, una volta venuto meno il rilascio dei certificati di origine previdimati, di evitare le complesse procedure e le lungaggini per il rilascio degli stessi prima di ogni spedizione, con una conseguente riduzione dei tempi di effettuazione delle operazioni doganali.

Ricordiamo che Confindustria Romagna offre consulenza e supporto operativo per le aziende interessate ad acquisire lo status di esportatore autorizzato.

Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Internazionalizzazione

Lara Piraccini – Tel. 0543 727701 - E-mail: lpiraccini@confindustriaromagna.it  
Delia Bruno – Tel. 0544 210403 - E-mail: dbruno@confindustriaromagna.it

Allegato: Nota Prot. 88470 Agenzia delle Dogane.



Direzione Dogane  
Ufficio Origine e Valore

Protocollo: 88470 /RU

Rif:

Alle Direzioni Interregionali,  
Regionali e Interprovinciale

LORO SEDI

e, p.c.

Agli Uffici delle Dogane

Alla Direzione Antifrode e controlli

SEDE

*Roma, 12/03/2020*

**OGGETTO:** Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR. – proroga per emergenza Coronavirus

Si fa riferimento alla nota prot. 200901/RU del 3 dicembre 2019 con cui la scrivente ha concesso la proroga di ulteriori 90 giorni, a decorrere dal 22 gennaio 2020, in merito alla possibilità di rilasciare i certificati di circolazione secondo la procedura stabilita con nota prot. 6305 del 30 maggio 2003 della ex Area gestione tributi e rapporto con gli utenti (certificati previdimati).

In base alla sopra citata disposizione, gli Uffici in indirizzo si sarebbero dovuti adeguare al vigente quadro normativo doganale unionale entro il 21 aprile p.v. tuttavia, allo stato attuale, vista la situazione di emergenza che si è venuta a creare a causa della diffusione del Covid-19 e che numerosi uffici operano nelle zone particolarmente colpite dal virus, la scrivente ritiene di dover concedere un'ulteriore proroga di 60 giorni a decorrere dalla data sopra citata, non potendo gli uffici procedere ai controlli previsti per il rilascio delle autorizzazioni ad esportare autorizzato .

Pertanto fino al giorno 21 giugno 2020 sarà ancora possibile per gli operatori fare ricorso alla procedura di previdimazione dei certificati di circolazione. Tale concessione rappresenta un valido accorgimento per superare le criticità operative e logistiche limitando gli spostamenti degli operatori del settore e per sopperire alle momentanee assenze, a vario titolo, del personale degli Uffici coinvolti.

Codeste Direzioni vigileranno sulla conforme ed uniforme applicazione delle presenti istruzioni da parte dei dipendenti Uffici, informando e coadiuvando gli operatori economici interessati nel fornire loro informazioni e supporto.

Il Direttore Centrale  
Roberta de Robertis  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93*